



Bruxelles, 12.9.2018  
COM(2018) 641 final

ANNEX

**ALLEGATO**

*della*

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO EUROPEO**

**Un'Europa che protegge: un'iniziativa per estendere le competenze della Procura  
europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontaliero**

## ALLEGATO

### Progetto di decisione del Consiglio Europeo

#### **che modifica l'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alle competenze della Procura europea (EPPO)**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, il potere di adottare una decisione che modifica l'articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso trattato allo scopo estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale.

2) Tenuto conto della natura transfrontaliera del terrorismo e riconoscendo la necessità di una risposta europea globale al terrorismo, il Consiglio europeo ritiene necessario modificare l'articolo 86, paragrafi 1 e 2, del trattato allo scopo estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è così modificato:

1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per combattere il terrorismo e i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può

istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.";

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati di terrorismo che presentano una dimensione transnazionale e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, xx xxxxxx 20xx.

Per il Consiglio europeo

Il presidente